



Polizza di Assicurazione della responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: “Responsabilità Civile Commercialisti”

Data di ultimo aggiornamento: Luglio 2020

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AES A), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AES A. AES A, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%; la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk>.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

Responsabilità civile professionale

L'Assicurazione, oltre che a coprire la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale come da normative di legge, si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato per ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti, i per i danni involontariamente cagionate a terzi e derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

Attività fiscale

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi per i Danni involontariamente cagionati a questi ultimi nell'espletamento delle attività di (i) gestione contabile fiscale; (ii) tenuta, aggiornamento e riordino di contabilità, registri IVA e libri paga; (iii) redazione di dichiarazione fiscali; (iv) elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai professionisti. In tale attività sono ricomprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

Collaboratori

Nell'ambito di tale copertura l'Assicurazione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

Costi di difesa

Nell'ambito di tale copertura l'Assicurazione si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettante all'Assicurato.
Tale copertura opera nei limiti e nel rispetto dell'art. 1917 cod. civ., mentre sono espressamente escluse le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, né risponde di multe / ammende / spese di giustizia penale.

ESTENSIONI DI GARANZIA

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

<p>Perdita di documenti</p>	<p>L'Assicurazione indennizza la Perdita, distruzione, smarrimento, danneggiamento, alterazione o collocamento fuori posto di documenti di Terzi da parte dell'Assicurato nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali e nei limiti e nel rispetto di quanto specificato in Polizza.</p>
<p>Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii (privacy)</p>	<p>L'Assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente <i>ex</i> Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'attività professionale.</p>
<p>Interruzione attività</p>	<p>L'Assicurazione indennizza la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni dovuti a interruzione o sospensione dell'attività di Terzi connessi all'attività professionale esercitata.</p>
<p>Membro di Commissione tributaria</p>	<p>L'Assicurazione opera anche nel caso di danni arrecati dall'Assicurato nell'espletamento della Funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla Legge n. 117/1988 - Responsabilità del Giudice.</p>
<p>Cessazione dell'attività/postuma</p>	<p>L'Assicurazione copre le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività ed esclusivamente nel caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale o in caso di decesso dell'Assicurato. Tale garanzia opera con le modalità indicate in Polizza e nel rispetto dei limiti ivi previsti.</p>
<p>Attività di Revisore in enti locali</p>	<p>La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni).</p>
<p>Garanzia a favore degli eredi</p>	<p>In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in cui è incorso l'Assicurato nel rispetto di quanto indicato in Polizza.</p>

<p>Assicurati Addizionali / Studio Associato</p>	<p>Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti vengano dichiarati nel questionario. È facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.</p> <p>In base a quanto sopra indicato si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati.</p> <p>Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.</p> <p>Qualora si assicuri uno Studio Associato, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso.</p> <p>Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all'attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all' uscita dallo Studio Associato stesso.</p>
<p>Ritardo accidentale</p>	<p>L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.</p>
<p>Elaborazione elettronica dati</p>	<p>Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in Polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.</p> <p>La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006").</p>
<p>Attività di tributarista</p>	<p>La garanzia è estesa all'attività di attività di Tributarista, purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti;</p>

D.lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio	L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del D.lgs. 231/2007 “Legge antiriciclaggio”.
Spese di ripristino per una persona chiave	L'Assicurazione copre le spese di ripristino per una persona chiave, ossia qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell'Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di assicurazione di un Socio o di un dipendente dello Studio, purché espressamente indicato nella Scheda di Copertura.
Attività di mediatore	L'Assicurazione copre l'attività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da d.lgs. 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, d.lgs. 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)	<p>Fermo quanto previsto in polizza, la copertura è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di Membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.</p> <p>La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.</p> <p>Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della Polizza.</p>
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nella qualità di Sindaco,

	<p>effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati che di Fondazioni, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati e in Fondazioni.</p> <p>Tale garanzia è anche operante per:</p> <p>(i) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza e di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato;</p> <p>(ii) nuovi incarichi assunti e/o quelli cessati durante o precedentemente al periodo di validità a condizione che rientrino nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno;</p> <p>(iii) incarichi cessati durante il periodo di retroattività, sempre se non ricoperti quando una società è stata ammessa alla procedura di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;</p> <p>(iv) attività svolta dall'Assicurato in qualità di membro di Consiglio di Sorveglianza (ex. Art. 2409 cc) e di Attestatore di capacità finanziaria per autotrasportatori o dei Confidi iscritti all'ex art. 107 d.lgs. 385/93.</p>
<p>Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti</p>	<p>La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.</p> <p>Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella Scheda di Polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. Tale limitazione non si applica se l'incarico è cessato nell'ambito della copertura di precedenti polizze stipulate di anno in anno tramite la Società AIG.</p> <p>Si intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre ricompresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della Polizza</p>
<p>Vincolo di solidarietà</p>	<p>Fermo quanto previsto in polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.</p>
<p>Visto pesante</p>	<p>Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste in polizza, la copertura prevista dalla presente Polizza viene estesa anche per le</p>

	<p>Perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (cd. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempre che l'Assicurato abbia i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività tributaria.</p>
<p>Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)</p>	<p>Nel rispetto di quanto previsto dalla polizza, la copertura è estesa altresì alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero):</p> <p>a) Assistenza Fiscale - come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;</p> <p>b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;</p> <p>c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;</p> <p>d) Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n.225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge.</p> <p>Nell'ambito di tale copertura, l'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili, anche se l'ammontare è inferiore all'importo della franchigia.</p> <p>In caso di cessazione della polizza, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 (cinque) anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della Polizza.</p> <p>L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sotto entro 15 giorni dalla richiesta.</p>
<p>Elaborazione modelli 730</p>	<p>La Società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.</p>
<p>Responsabilità civile verso</p>	<p>- RCT: La presente garanzia è valida per i danni (lesioni</p>

Terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di Terzi) verificatisi durante il periodo di Polizza e relativa a:

(i) Conduzione dello Studio: la copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione;

(ii) Committenza auto: L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde

(iii) Danni da incendio: La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

(iv) Prestatori d'opera utilizzati in affitto (cd. lavoro interinale): La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

- **RCO**: La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:


-non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,

- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del d.lgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Quanto previsto, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per

	<p>danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.</p> <p>Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro</p>
Amministratori di stabili condominiali	<p>Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di Polizza, la copertura si estende anche all'Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.</p>
Responsabilità Amministrativo contabile	<p>Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite in Polizza, la copertura si estende anche a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività professionale.</p>
Funzioni Pubbliche e /o Giudiziali	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita pecuniaria che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per i Danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. Rientra nella garanzia l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci), di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, perito e consulente tecnico dell'autorità giudiziaria, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale delegato per vendita immobiliare alle aste giudiziarie ex articolo 591 bis c.p.c., attestatore di cui agli art. 28-67-161-182bis L.F., gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovra-indebitamento ex D.M. 202/2014.</p>
Attività presso i CAAF o CAF	<p>La copertura della polizza è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.</p>
Information & Technology	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i</p>

Shield	Danni derivanti da qualsiasi sinistro avanzato per Cyber Liability.
---------------	---

 Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Generali	<p>L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento dovuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Atti dolosi, fraudolenti, disonesti</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Danni in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente; - <u>Insolvenza</u>: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale; - <u>Mancata iscrizione all'albo</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; - <u>Richieste di risarcimento/circostanze pregresse</u>: (i) presentata prima della data di decorrenza della presente Polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente Polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento; - <u>U.S.A./Canada</u>: presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; - <u>Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine nei confronti dell'Assicurato da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività
----------------------------	---

	<p>professionali a favore di tali enti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Rischio contrattuale puro</u>: riconducibile ad una: penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'assicurato, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato, irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; - <u>Attività professionale diversa</u>: in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in Polizza, in particolare non vale: in relazione (i) all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; - <u>Sanzioni</u>: se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo;
<p>Cessazione attività e proroga della garanzia</p>	<p>La presente copertura non sarà operante nel caso di recesso in caso di Sinistro, nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.</p>
<p>Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e/o finanziari e Società di calcio si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni. - Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella Scheda di Polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. Tale limitazione non si applica se l'incarico è cessato nell'ambito della copertura di precedenti polizze stipulate di anno in anno tramite la Società AIG. - la copertura opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione,

	<p>ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una Polizza "D&O".</p> <ul style="list-style-type: none"> - La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'Assicuratore e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità. - In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. - L'inclusione di membri di Organo di Controllo e di Sorveglianza presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio, opererà solo previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. - l'estensione viene concessa per un massimo di 10 incarichi
<p>Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e Società di calcio, si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni. - la garanzia non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto, salvo per: <ul style="list-style-type: none"> (i) incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; (ii) incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura; (iii) incarichi cessati precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure (in deroga a quanto disciplinato al punto 2 della definizione di Circostanza Nota); - la Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia afferente al vincolo di solidarietà; - L'inclusione di Sindaci e Revisori legali presso Società quotate in Borsa – Banche – Società di Calcio opererà previa verifica ed

	<p>analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta;</p> <p>- Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.</p>
<p>Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti</p>	<p>- La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e/o finanziari e Società di calcio, si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni.</p> <p>- fermi restando i Massimali e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente garanzia aggiuntiva risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, di norma con una polizza D&O, la presente polizza sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.</p> <p>- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della garanzia aggiuntiva afferente al vincolo di solidarietà.</p> <p>- L'inclusione di Amministratori presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta</p> <p>- Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.</p>
<p>Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)</p>	<p>- La garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in Euro 3.000.000,00</p> <p>- Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.</p>

	<p>- Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.</p>
<p>Elaborazione modelli 730</p>	<p>- l'Assicuratore, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241. (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241 : Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).</p> <p>- In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie ad evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) mediante la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.</p>
<p>R.C.T.</p>	<p>Si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni: L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato; b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; e) da furto; f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

	<p>i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;</p> <p>j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.</p> <p>k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;</p> <p>l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;</p> <p>n) conseguenti a guerra e terrorismo;</p> <p>o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).</p> <p>(i) Conduzione dello studio</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di manutenzione straordinaria; - attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione; - qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria o del suolo. <p>(ii) Committenza auto: Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde</p>
<p>R.C.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. - Estensione territoriale: L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in Europa.

	<ul style="list-style-type: none"> - Si specifica che non sono considerati terzi: (i) il legale rappresentante dell'Assicurato; (ii) i dipendenti iscritti all'INAIL che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio. - La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale
R.C.T./R.C.O.	<p>Le presenti garanzie non valgono in caso di sinistri dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detenzione od impiego di esplosivi; - verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc): - conseguenti, direttamente o indirettamente, ad amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri
Amministratore di stabili condominiali	<p>La presente garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze); - per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
Responsabilità Amministrativo Contabile	<p>La presente copertura non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente; - il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata

di AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della Polizza con massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente Polizza. La presente Polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra Polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti i sottolimiti e le franchigie indicati nella tabella sotto:



Garanzia	Scoperto / Franchigia	Sottolimito
Perdita di documenti	nessuna	Massimale: Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Cessazione dell'attività e proroga della garanzia		il Massimale indicato in Polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
Assicurati addizionali / Studio associati		Massimale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti con il contraente e tra loro
Spese di ripristino per una persona chiave	nessuna	Euro 25.000,00 per sinistro e per anno
Visto pesante		La copertura viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo assicurativo.
Assistenza fiscale e compensazione crediti (cd. Visto leggero)	Franchigia: fissa a carico dell'assicurato di Euro 300,00 per sinistro non opponibile al terzo danneggiato	Massimale: Euro 3.000.000 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre
Elaborazione modelli 730	20% dell'importo	Massimale: Euro 3.000.000,00

	dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.	
RCT	Euro 500,00 per sinistro	Massimale: (i) Euro 250.000 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, questo sottolimito di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nel frontespizio e non addizionale allo stesso (ii) La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso
RCO	Euro 2.500,00 per danneggiato	Massimali previsti in polizza per Sinistro; si specifica che il massimale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro
Responsabilità amministrativo – contabile		Massimale previsto in polizza
Information & Technology Shield	Pari a quella prevista nel punto 5 del frontespizio di polizza	Massimale previsto in polizza



Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta al Broker, anche mezzo fax, raccomandata e/o PEC, con le modalità descritte nella Scheda di Notifica del Sinistro e indicando quanto precisato in polizza.
---------------------------------------	--

	<p>Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato sia venuto a conoscenza del medesimo o di una circostanza.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell' Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell' Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>l'Assicuratore provvederà a versare all'Assicurato l'indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel DIP</i>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel DIP</i>

Sospensione	Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
--	--

Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il professionista che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Commercialista, svolta in forma individuale o associata, con regolare iscrizione all'Albo Professionale.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,0%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli</p>
----------------------------------	--

	<p>professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p>

	<p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una</p>

	<p>convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla</p>

	Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr . L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com .
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.